

# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA



## REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

(Art. 18ter, c.1, L.R. 6/2010)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 17/10/2016

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle normative vigenti, le attività legate allo svolgimento di Sagre, Feste popolari e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità. Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:
  - programmazione e calendarizzazione delle attività
  - presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni
  - rilascio da parte degli Uffici preposti delle suddette autorizzazioni, tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.c.i.a.)
  - idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione
2. Fatto salvo il rispetto di eventuali iter autorizzativi, se necessari, il presente Regolamento non si applica alle seguenti attività:
  - trattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande organizzate da Associazioni rivolte in via esclusiva ai soci;
  - somministrazione di alimenti e bevande di modica quantità, che non preveda il pagamento di un corrispettivo, in qualità di ristoro a contorno di eventi sportivi, culturali, aggregativi e ricreativi.

## **ART. 2 – DEFINIZIONE DI “SAGRA”**

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. G della L.r. 6/2010, si intende per “Sagra” ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

## **ART. 3 – CALENDARIO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE**

1. Ai sensi dell'art. 18 bis c. 2 della L.r. 6/2010 il Comune redige, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco comunale delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all'interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre;
2. A tal fine gli organizzatori devono presentare, entro il 30 ottobre, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
  - a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati;
  - b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti;
  - c. tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali partecipanti;
  - d. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;

- e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
  - f. indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - g. programma di massima della manifestazione;
  - h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. In caso di carenza, all'interno delle istanze di cui al comma 2, dei dati essenziali il Comune può chiedere le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 5 dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.
4. All'interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune.
5. In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nella stessa zona, come configurata ai sensi del successivo articolo 5, le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza:
- a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
  - b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
  - c. anni di svolgimento della Sagra;
  - d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  - e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

#### **ART. 4 – MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE**

1. L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato solo dall'Ente, sentita la commissione di cui all'art. 19 della L.r. 6/2010.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni, aumentati a 45 nei casi previsti dall'art. 7 comma 4 lett. A, prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.
3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

## ART. 5 – DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento, nonché ai fini della predisposizione del calendario annuale delle Fiere e delle Sagre, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
  - *Rodigo - Capoluogo*
  - *Rivalta sul Mincio – Frazione*
  - *Fossato – Frazione.*
2. Le zone sono definite nella cartografia allegata al presente Regolamento (Allegato A) di cui la stessa costituisce parte integrante.

## ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE SAGRE

1. Prima dell'inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 7, adeguata istanza al Comune che provvederà all'istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari.
2. L'area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di:
  - servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
  - aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
3. All'interno di ogni Sagra è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per la durata massima di giorni 3 e, nella medesima zona, non potrà essere svolta alcuna Sagra senza che siano trascorsi almeno 3 giorni dal termine della precedente manifestazione.
4. All'interno di ogni Sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione.
5. L'organizzazione delle sagre da parte di Associazioni ed Enti non commerciali deve avvenire nel rispetto delle norme di carattere fiscale circa le attività di finanziamento e, nello specifico, di quanto previsto:
  - dall'art. 143 del DPR 22/12/1986 n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi: "*Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali... i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*";
  - dall'art. 25 c. 2 della Legge 133/1999 (applicabile anche ad Enti ed Associazioni diverse dalle A.s.d.): "*Per le associazioni sportive dilettantistiche... non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali (€51.645,69) :*

.i. i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

.ii. i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi.

6. Gli orari massimi di svolgimento delle manifestazioni sono quelli previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione in materia di rumorosità previste nei Regolamenti comunali e, nello specifico, per le manifestazioni popolari:

- dal lunedì al giovedì fino alle ore 24.00                      85 dB (A)
- il venerdì e il sabato fino alle 01.00                      85 dB (A)
- la domenica fino alle 00.30                                      85 dB (A)

7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare o modificare la durata massima consentita per ogni singola Sagra di cui al precedente punto 3), in occasione di eventi particolari o eccezionali, o in presenza di particolari condizioni meteorologiche.

#### **ART. 7 – AUTORIZZAZIONI**

1. Gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare, prima dell'inizio di ogni manifestazione, adeguata istanza telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune tramite il portale *Impresa in un giorno* ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)) relativamente alle attività di pubblico trattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le tempistiche previste nel presente articolo.

2. Attività di somministrazione di alimenti e bevande: dovrà essere presentata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza. E' fatto obbligo di produrre, o tenere comunque a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:

- a. certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
- b. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- c. idoneità dei mezzi antincendio.

3. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all'interno di aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale è assoggettata ad espressa autorizzazione. Il Comune provvederà all'inoltro del calendario annuale delle Sagre agli Enti garanti degli eventuali vincoli, per il rilascio dei pareri di competenza, propedeutici all'emissione delle autorizzazioni.

4. Le attività di pubblico trattenimento verranno autorizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e, nello specifico, secondo le seguenti modalità:

- a. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 posti: i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone sono soggetti a verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico

Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 45 giorni prima dell'evento. L'Ufficio provvederà alla convocazione della Commissione il cui parere, a seguito di verifica presso le aree destinate alla manifestazione, sarà vincolante per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

- b. Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 posti: per i trattenimenti in spazi attrezzati con apposite strutture per lo stationamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 posti le verifiche e i pareri di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da adeguata relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri o architetti o periti industriali che attesta la rispondenza dei locali o degli impianti alle regole tecniche stabilite dal DM 19/08/1996 (Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo). La relazione tecnica dovrà essere trasmessa in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 30 giorni prima dell'evento.
  - c. Spettacoli e trattenimenti all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stationamento del pubblico: per le feste e sagre di piazza, svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate allo stationamento del pubblico sarà sufficiente la presentazione in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive di adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), allegando alla stessa certificazione di idoneità statica di eventuali palchi o pedane per artisti, idoneità statica e conformità degli impianti luce, conformità dell'impianto elettrico e certificazione in merito alla presenza di sistemi antincendio. In caso di impossibilità di produrre le suddette certificazioni con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, è fatto obbligo e responsabilità degli organizzatori la loro conservazione durante lo svolgimento dell'evento al fine della produzione in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
  - d. Le spese di convocazione, intervento e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono a totale carico degli organizzatori.
5. Alle istanze di cui ai comma precedenti, dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:
- a. planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione, con segnalazione delle strutture installate, nonché dei parcheggi e servizi igienici previsti dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento;
  - b. programma dettagliato della Sagra;
  - c. copie dei versamenti di oneri eventualmente previsti.
6. In caso di manifestazione che si svolga su suolo pubblico, gli organizzatori devono presentare adeguata richiesta di occupazione al Servizio Tecnico Comunale entro 30 giorni dall'inizio dell'evento. Lo stesso Servizio provvederà alla quantificazione di eventuali costi e al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, necessaria per l'effettivo svolgimento delle attività.
7. Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi di agenti della forza municipale, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza al Comando Polizia Locale entro 30 giorni dall'inizio dell'evento.

## **ART. 8 – ASSISTENZA SANITARIA**

1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al *Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini:
  - almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
  - almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
  - almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato.
2. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito [www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it)

## **ART. 9 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI**

1. Gli oneri relativi alle manifestazioni sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.
2. La pulizia dell'area della Sagra è interamente a carico degli organizzatori, mentre resta a carico dell'Amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. A garanzia del rispetto dei Regolamenti in materia di raccolta differenziata dovrà essere versata, a titolo di cauzione, una somma pari a €. 200,00 tramite deposito presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Rodigo . Al termine della manifestazione il Servizio Tecnico Comunale provvederà alla valutazione del rispetto delle prescrizioni relative alla differenziazione dei rifiuti e a rilasciare eventuale nulla-osta alla restituzione di quanto depositato a titolo cauzionale.
3. Il rimborso per eventuali spese di acqua, energia elettrica, materiale e altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

## **ART. 10 – SANZIONI**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale verrà applicata la sanzione del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 2.000,00.
2. In caso di svolgimento di Sagre al di fuori del Calendario regionale di cui all'articolo 16, c. 2 lett. H, se non autorizzate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria (da €. 2.000,00 a €. 12.000,00) e con l'immediata interruzione della Sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la Sagra non potrà essere iscritta nel Calendario Regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
4. L'attività di controllo circa il rispetto del presente Regolamento, nonché l'emissione delle relative sanzioni, è di competenza del Comando Polizia Locale.

#### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.